

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470-202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Per i non iscritti, una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663
Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 20 - 30 settembre 1972

QUALE SCUOLA?

Nell'articolo di fondo del numero precedente di questo giornale avevamo espresso un giudizio largamente positivo sulla esposizione programmatica fatta dall'on. Scalfaro davanti all'VIII^a Commissione della Camera nella seduta del 1° agosto; ma avevamo anche previsto che le serie intenzioni del Ministro potessero venire « distorte o, quanto meno, attenuate dal giuoco dei partiti e delle correnti dei partiti di maggioranza... ».

Purtroppo i nostri timori si sono avverati. L'on. Scalfaro, che era partito con un programma preciso e coraggioso, inteso a cancellare sia pure gradualmente tutte le storture introdotte nella Scuola Italiana di ogni ordine e grado dal suo predecessore, premuto dai consigli più o meno blandi e dalle minacce più o meno velate provenienti da tutte (o quasi tutte) le componenti della composita maggioranza di governo, ha dovuto, evidentemente, contro la propria volontà, fare, almeno in parte, macchina indietro, soprattutto per quel che si riferisce al ritorno del latino nella Scuola Media.

E allora? Quali sono le dichiarazioni cui si può dare maggior credito? Quelle fatte in forma ufficiale di fronte all'VIII^a Commissione della Camera o quelle meno esplicite e meno impegnative dell'intervista concessa a un organo di stampa?

In altri termini: la famigerata legge 1859, istitutiva della nuova Scuola Media, frutto del più ibrido compromesso fra i democristiani, non ossequianti neppure alle direttive del Vaticano, e i socialisti guidati da Codignola e in netta combutta con i comunisti, non sarà minimamente toccata o sarà in qualche modo riveduta e corretta?

E dalla scuola dell'obbligo passiamo alla Scuola Media Superiore, per la quale il Ministro ha promesso una sollecita riforma. Il « Pre-Articolato », basato sulle conclusioni della cosiddetta Commissione Biasini, sembrava preludere ad una Scuola Media Superiore Unica, ed il Ministro Misasi si apprestava a preparare le premesse per un tale tipo di scuola, per mezzo delle sue solite circolari illegali, che, sostituendosi alla leg-

ge, avrebbero istituito un certo numero di Istituti Superiori sperimentali di tipo unitario, per nulla utili all'educazione dei giovani e alla serietà della scuola italiana.

E' stato questo il sistema seguito dall'ultimo Governo di centro-sinistra in parecchi casi riguardanti la scuola: un provvedimento non previsto da alcuna legge, effettuato per mezzo di una circolare istitutiva, procrastinato, di anno in anno, con altre circolari meno legali della prima e infine trasformato in provvedimento definitivo, con l'ausilio di un tardivo disegno di legge, approvato dalla maggioranza compiacente con effetto retroattivo. Tipico l'esempio delle profonde innovazioni apportate all'Esame di Stato a titolo di **esperimento biennale** e ripetute per la terza volta nell'anno scolastico 1971-72, nonostante il coro di proteste sollevatosi da ogni parte d'Italia e da ogni settore culturale fin dal suo primo anno di attuazione.

Il nuovo Ministro ha accennato, in sue recenti dichiarazioni, alla possibilità, per quanto si riferisce alla Scuola Media Superiore, della istituzione di un biennio unico e di un triennio differenziato, preannunciando tre tipi di esami di maturità: **umanistica, scientifica e tecnica**.

Naturalmente non siamo in grado di pronunziarci di fronte ad affermazioni di carattere troppo generico, fatte in sede non ufficiale e la cui realizzazione può essere concepita in mille maniere diverse. Tuttavia ci permettiamo di avanzare fin d'ora le più ampie riserve circa l'unicità del tipo di maturità tecnica. Quali saranno le materie richieste per gli esami e come saranno formate le Commissioni Esaminatrici? Non c'è il pericolo che si ricada, almeno per questo terzo tipo di maturità, nella **mostruosità**, insita nell'attuale sistema, di concedere il diploma a dei giovani che non siano stati chiamati a dar prova di conoscere due o tre delle più importanti materie richieste per la specializzazione prescelta?

E a questo punto viene spontanea un'altra precisa domanda, che, anche se esula in parte dalle at-

tribuzioni che ci provengono dalla nostra specifica competenza di dirigenti e organizzatori di un Sindacato di Scuola Media, desideriamo formulare ugualmente, nell'interesse della Società Italiana e degli stessi giovani che si accingono a conseguire, in un modo o nell'altro, il diploma di maturità: ha il sig. Ministro, nel presentare il nuovo progetto di Riforma Universitaria, l'intenzione di lasciare intatta la facoltà concessa da qualche anno ai giovani, forniti o meno di diploma di maturità, di iscriversi alla Facoltà Universitaria che prediligono, qualunque sia la loro provenienza?

Concludendo, noi chiediamo al nuovo Ministro della Pubblica Istruzione una Scuola veramente seria, una Scuola **selettiva**, e non di massa, una Scuola per la quale non si ripetano le circolari ministeriali, che consigliano di promuovere tutti, meritevoli e non meritevoli, una Scuola in cui si richieda dai docenti una seria preparazione culturale e un impegno coscienzioso, una Scuola che tenda ad inculcare nell'animo degli studenti il concetto mazziniano: « Voi non potete ottenere ciò che è vostro diritto, se non obbedendo a ciò che vi comanda il dovere! ».

Sono eccessive queste nostre richieste?

Paride De Bella

In nome della democrazia

A Livorno, aria di tempesta! Il provveditore, prof. Lilio Bellini, applicando la legge e le disposizioni ministeriali, ha nominato il prof. Emilio Brogi componente la Commissione Incarichi e Supplenze in rappresentanza del SISME-Cisnal. Un fatto, diremo, di ordinaria amministrazione. Il provveditore, infatti, si è comportato come moltissimi altri suoi colleghi provveditori e sovrintendenti: ha semplicemente riconosciuti al SISME-Cisnal i diritti derivantigli dall'ordinamento giuridico vigente.

Ma a Livorno, i « democratici » e gli « antifascisti » della CISL, della CGIL e del PSI — i proprietari, sembra, del vapore — non la pensano così. E nel sacro furore « democratico » e « antifascista » hanno dimenticato, per ciò che attiene al peso sindacale del nostro sindacato, qualche dato.

Hanno, per esempio, dimenticato che, al contrario del SISME-Cisnal, i fantomatici sindacati scuola-media della CISL e della CGIL non hanno partecipato alle ultime elezioni per il Consiglio Superiore della P.I. e non hanno alcun rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto « G. Kirner ».

Ma la linea politica « democratica » e « antifascista » ha una sua logica. E sotto la guida onnipotente del PSI vuole dare agli Italiani — che proprio ne hanno bisogno! — una dimostrazione di legalità « democratica » e « antifascista ». E su questa linea, la intimidazione nei confronti di tutte le autorità di governo (dal ministro al provveditore) è arrivata a tal punto che qualcuno comincia a perdere la testa.

A questo punto rivolgiamo al ministro della P.I. e al ministro degli Interni una precisa domanda: dobbiamo ricordare a noi stessi che la violenza è la colonna portante della democrazia italiana?

UN PROBLEMA PRIORITARIO

Personale non insegnante

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL **RILEVATI** i numerosi e non più procrastinabili problemi del personale non insegnante; **CONSIDERATA**, tra l'altro, l'inaccettabile decisione di riconoscere al personale docente la possibilità di eseguire lavoro straordinario fino a 30 ore mensili (legge 8 agosto 1972, n. 483) in luogo del puro e semplice riconoscimento di un compenso forfetario mensile pari a 30 ore di straordinario (e ciò come misura transitoria in attesa della completa ristrutturazione delle carriere e del relativo riassetto delle retribuzioni), mentre **DENUNZIA** l'ormai insostenibile situazione della categoria. **PROCLAMA** lo stato di agitazione del personale non docente riservandosi di decidere nei prossimi giorni le azioni sindacali che riterrà più opportune, **CONFERMA** qui di seguito le altre rivendicazioni a favore della categoria:

- definizione, in maniera univoca e non ambigua, di uno « stato giuridico » del personale;
- revisione degli organici anche alla luce delle nuove esigenze della scuola;
- riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo, comunque prestati;
- definizione chiara e precisa dei principi in ordine alle mansioni;
- istituzione della nuova figura del « direttore amministrativo »;
- esonero, da parte dei bidelli, di tutti i servizi di pulizia di ogni ambiente scolastico (proposta di legge n. 373 dei deputati del MSI);
- abolizione della figura del bidello e istituzione della figura dell'aiutante tecnico;
- sostituzione del personale, comunque assente, dopo il sesto giorno;
- aggiunta di famiglia commisurata al reale costo di mantenimento dei familiari;
- indennità integrativa speciale (indennità di contingenza) commisurata sulla intera retribuzione comprensiva dell'aggiunta di famiglia;
- quattordicesima mensilità;
- indennità di espansione scolastica;
- rapporto di pubblico impiego per i Modelli Viventi delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici;
- il collocamento a riposo per limiti di età del personale non insegnante deve essere disposto con effetto dal 1° ottobre successivo al compimento del 60° anno di età. Al 35° anno di servizio il trattamento deve essere ragguagliato all'intero stipendio in godimento.

la patata bollente...

Corsi abilitanti

La segreteria nazionale del SISME-CISNAL, preso atto delle iniziative della « triplice sindacale » della scuola per imporre una « svolta » demagogica ai Corsi Abilitanti Speciali, dichiara:

- i corsi abilitanti speciali, così come si svolgono, sono stati voluti da tutti i sindacati della scuola: unica opposizione il SISME-CISNAL che si è sempre battuto (anche in Parlamento) per la abilitazione didattica;
- le proteste levate oggi dai sindacati scuola, e soprattutto dai sindacati scuola della « triplice », sono tardive e mal celano il tentativo di far dimenticare, di tali corsi, la paternità;
- il SISME-CISNAL non si associa alle proposte — false e demagogiche — avanzate oggi (fuori tempo e fuori posto) dai sindacati scuola della triplice. Il SISME-CISNAL, coerente con la linea sempre sostenuta, ha chiesto e chiede al Ministro della P.I. la abolizione a mezzo decreto-legge, degli attuali corsi abilitanti speciali e la loro sostituzione con la abilitazione didattica.

Roma, 27 settembre 1972

La CISNAL-Scuola in Parlamento

Il 3 ottobre, le segreterie nazionali dei sindacati scuola della CISNAL (SISME e SINAIE) si incontreranno con i deputati e con i senatori del MSI-Destra nazionale componendo le commissioni pubblica istruzione.

Sarà messo a punto un piano di lavoro in vista dei grossi impegni politico-sindacali che la CISNAL-Scuola è chiamata ad affrontare nel prossimo anno scolastico. E in questa prospettiva, la accresciuta presenza parlamentare del MSI-Destra nazionale costituisce un apporto determinante.

Disposizioni ufficiali

Indennità di direzione. Indennità attinente alla funzione docente. Lavoro straordinario del personale non insegnante.

Circolare n. 257 del 1 settembre 1972

Con legge 8 agosto 1972, n. 483 pubblicata nella G.U. n. 222 del 26 agosto 1972 sono state aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1972, le misure lorde mensili della indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previste per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

Con la stessa legge, a decorrere dalla data sopracitata, è stato, altresì, autorizzato il personale non insegnante dei predetti Istituti e Scuole ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unità in deroga al limite di spesa mensile previsto dall'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

In relazione a quanto sopra, si allegano le unite tabelle predisposte dalla Ragioneria Centrale nelle quali sono indicati gli importi lordi e netti complessivi (comprensivi, cioè, sia della precedente misura sia degli attuali aumenti) del compenso per prestazioni complementari e della indennità di direzione dovuti agli interessati dalla ripetuta data del 1° luglio 1972; mentre per quanto concerne il compenso per lavoro straordinario, si fa riferimento alle misure in vigore quali risultano dal prontuario già redatto dalla Ragioneria Centrale.

È superfluo porre in evidenza che restano ferme le preesistenti condizioni richieste per la corresponsione dei compensi in argomento.

Ciò posto, si prega di procedere alla tempestiva liquidazione, in favore degli aventi diritto, dell'indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari, tenendo presente che la liquidazione stessa va effettuata:

— dai Provveditori agli studi, per il personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole materne, elementari e medie;

TABELLA N. 1 — Compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente spettante dal 1° luglio 1972 al personale insegnante non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria e artistica retribuito a diciottesimi

| ORE settimanali insegn.to | RUOLO A | | | RUOLO B | | | RUOLO C e I.T.P. | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Importo lordo mensile | Netto I categoria | Netto II e III categ. | Importo lordo mensile | Netto I categoria | Netto II e III categ. | Importo lordo mensile | Netto I categoria | Netto II e III categ. |
| 18 | 29.000 | 25.659 | 24.030 | 23.000 | 20.350 | 19.058 | 19.000 | 16.811 | 15.744 |
| 17 | 27.388,87 | 24.233 | 22.695 | 21.722,09 | 19.219 | 17.999 | 17.944,35 | 15.877 | 14.869 |
| 16 | 25.777,76 | 22.808 | 21.360 | 20.444,32 | 18.089 | 16.941 | 16.888,80 | 15.855 | 14.848 |
| 15 | 24.166,65 | 21.383 | 20.025 | 19.166,55 | 16.959 | 15.882 | 15.833,25 | 14.864 | 13.920 |
| 14 | 22.555,54 | 19.957 | 18.690 | 17.888,78 | 15.828 | 14.823 | 14.777,70 | 14.150 | 13.251 |
| 13 | 20.944,43 | 18.532 | 17.355 | 16.611,01 | 15.594 | 14.604 (1) | 13.722,15 | 13.139 | 12.305 |
| 12 | 19.333,32 | 17.106 | 16.020 | 15.333,24 | 14.394 | 13.480 | 12.666,60 | 12.128 | 11.358 |
| 11 | 17.722,21 | 16.637 | 15.581 (1) | 14.055,47 | 13.458 | 12.604 | 11.611,05 | 11.117 | 10.412 |
| 10 | 16.111,10 | 15.426 | 14.447 (2) | 12.777,70 | 12.235 | 11.458 | 10.555,50 | 10.107 | 9.465 |
| 9 | 14.499,99 | 13.884 | 13.002 | 11.499,93 | 11.011 | 10.312 | 9.499,95 | 9.495 | 8.892 (1) |
| 8 | 12.888,88 | 12.341 | 11.557 | 10.222,16 | 9.788 | 9.166 | 8.444,40 | 8.440 | 7.904 |
| 7 | 11.277,77 | 10.799 | 10.113 | 8.944,39 | 8.940 | 8.372 | 7.388,85 | 7.385 | 6.916 |
| 6 | 9.666,66 | 9.662 | 9.048 | 7.666,62 | 7.663 | 7.176 | 6.333,30 | 6.330 | 5.928 |
| 5 | 8.055,55 | 8.051 | 7.540 | 6.388,85 | 6.385 | 5.980 | 5.277,75 | 5.275 | 4.940 |
| 4 | 6.444,44 | 6.441 | 6.032 | 5.111,08 | 5.108 | 4.784 | 4.222,20 | 4.220 | 3.952 |
| 3 | 4.833,33 | 4.831 | 4.524 | 3.833,31 | 3.831 | 3.588 | 3.166,65 | 3.165 | 2.964 |
| 2 | 3.222,22 | 3.220 | 3.016 | 2.555,54 | 2.554 | 2.392 | 2.111,10 | 2.110 | 1.976 |
| 1 | 1.611,11 | 1.610 | 1.508 | 1.277,77 | 1.277 | 1.196 | 1.055,55 | 1.055 | 989 |

(1) per la III categoria il netto corrisponde a L. 14.685.
(2) per la III categoria il netto corrisponde a L. 14.164.

(1) per la III categoria il netto corrisponde a L. 13.764.
(1) per la III categoria il netto corrisponde a L. 8.519.

TABELLA N. 2 — Compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente spettante dal 1° luglio 1972 ai professori non di ruolo dei licei artistici ed agli insegnanti dei conservatori

| Ore settimanali di insegn.to | PROFESSORI DEI LICEI ARTISTICI | | | Ore settimanali di insegn.to | INSEGNANTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Importo lordo mensile | Netto I categoria | Netto II e III ctg. | | Importo lordo mensile | Netto I categoria | Netto II e III ctg. |
| 16 | 29.000 | 25.659 | 24.030 | 12 | 29.000 | 25.659 | 24.030 |
| 15 | 27.187,50 | 24.055 | 22.528 | 11 | 26.583,26 | 23.521 | 22.027 |
| 14 | 25.375 | 22.452 | 21.026 | 10 | 24.166,60 | 21.382 | 20.024 |
| 13 | 23.562,50 | 20.848 | 19.524 | 9 | 21.749,94 | 19.244 | 18.022 |
| 12 | 21.750 | 19.244 | 18.022 | 8 | 19.333,28 | 17.106 | 16.019 |
| 11 | 19.937,50 | 17.641 | 16.520 | 7 | 16.916,62 | 15.881 | 14.872 |
| 10 | 18.125 | 16.037 | 15.018 | 6 | 14.499,96 | 13.884 | 13.002 |
| 9 | 16.312,50 | 15.314 | 14.341 | 5 | 12.083,30 | 11.570 | 10.835 |
| 8 | 14.500 | 13.884 | 13.002 | 4 | 9.666,64 | 9.662 | 9.048 |
| 7 | 12.687,50 | 12.148 | 11.377 | 3 | 7.249,98 | 7.246 | 6.786 |
| 6 | 10.875 | 10.413 | 9.752 | 2 | 4.833,32 | 4.831 | 4.524 |
| 5 | 9.062,50 | 9.057 | 8.483 | 1 | 2.416,66 | 2.415 | 2.262 |
| 4 | 7.250 | 7.246 | 6.786 | | | | |
| 3 | 5.437,50 | 5.434 | 5.089 | | | | |
| 2 | 3.625 | 3.623 | 3.393 | | | | |
| 1 | 1.812,50 | 1.811 | 1.696 | | | | |

TABELLA N. 3 — Compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente spettante dal 1° luglio 1972 al personale insegnante di ruolo degli istituti di istruzione secondaria e artistica

| QUALIFICHE | Importo mensile lordo | Importo mensile netto |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RUOLO A: | | |
| dal parametro 165 al parametro 341 | 29.000 | 25.659 |
| RUOLO B: | | |
| dal parametro 397 al parametro 535 | 29.000 | 25.543 |
| RUOLO C e I.T.P.: | | |
| dal parametro 208 al parametro 307 | 23.000 | 20.350 |
| parametro 397 | 23.000 | 20.258 |
| RUOLO C e I.T.P. | 19.000 | 16.811 |

TABELLA N. 4 — Indennità di direzione spettante dal 1° luglio 1972 al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica

| QUALIFICHE | Importo lordo mensile | Importo netto mensile |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Direttori dei Conservatori di musica, Direttore dell'accademia nazionale di arte drammatica, Direttore dell'accademia nazionale di danza, Presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione secondaria, Preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e Direttori degli istituti d'arte: | | |
| fino a 12 classi | 58.000 | 51.006 |
| da 13 a 24 classi | 69.000 | 60.776 |
| oltre 24 classi | 79.000 | 69.584 |
| Direttori e Presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria: | | |
| fino a 12 classi | 48.000 | 42.278 |
| da 13 a 24 classi | 54.000 | 47.563 |
| oltre 24 classi | 62.000 | 54.610 |
| Rettori dei convitti nazionali e Direttrice degli educandi femminili | 58.000 | 51.096 |
| Vice Direttrici degli educandi femminili e vice rettori dei convitti nazionali | 48.000 | 42.278 |
| Ispettori scolastici: | | |
| con anzianità di servizio inferiori a 3 anni | 61.000 | 53.729 |
| con anzianità di servizio di almeno 3 anni | 65.000 | 57.252 |
| Direttori didattici - Direttori degli istituti statali per sordomuti | 48.000 | 42.278 |

TABELLA N. 5 — Compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente spettante dal 1° luglio 1972 agli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo

| QUALIFICHE | Importo lordo mensile | Importo netto mensile | Netto mensile al personale soggetto alla ritenuta Tesoro | Netto mensile al personale soggetto alla ritenuta INPS |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Insegnanti elementari di ruolo | 19.000 | 16.811 | — | — |
| Insegnanti elementari non di ruolo | 19.000 | — | 16.811 | 15.744 |
| Maestre istruttrici degli educandi femminili | 19.000 | — | 16.811 | 15.744 |

— dai Presidi dei Licei classici e scientifici e degli Istituti magistrali nonché dai Direttori degli Istituti di istruzione artistica (Conservatori, Accademie e Licei artistici), per il personale in servizio presso detti Istituti;

— dagli Istituti tecnici, professionali e d'arte per il personale in servizio presso tali Istituti dotati di autonomia amministrativa.

Il pagamento dei compensi in argomento (indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari) va imputato ai relativi capitoli di spesa concernenti gli stipendi e gli altri assegni fissi.

Con ogni possibile sollecitudine dovrà, quindi, essere inviata alla competente Direzione Generale del Ministero, da parte degli Uffici liquidatori, la richiesta dei fondi occorrenti per far fronte al maggior onere in parola relativo al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1972, indicando detto onere separatamente per ciascun tipo di Istituti e Scuola.

Dato che al versamento delle ritenute erariali gravanti sugli emolumenti corrisposti al personale in servizio presso scuole a gestione diretta provvede la Ragioneria Centrale, le somme occorrenti al fine sopraindicato dovranno essere richieste al netto delle suddette ritenute. Le richieste medesime vanno, invece, effettuate al lordo delle ritenute stesse, da parte degli Istituti dotati di autonomia amministrativa.

IL MINISTRO
Scalfaro

Disposizioni ufficiali

Opere d'arte

Circolare n. 2979 del 6 settembre 1972

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1972, n. 217, è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ad esami a 12 posti di restauratore di opere d'arte, di tecnici radiologi e di tecnici di laboratorio scientifico della carriera del personale di concetto delle Sovrintendenze alle Antichità e Belle Arti, riservato al personale in servizio o che abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle Sovrintendenze di Venezia, Firenze, Palermo.

Al primo capoverso dell'art. 2 del predetto bando di concorso, si legge sul testo della Gazzetta sopracitata: «il concorso è riservato al personale in servizio che non abbia...», mentre l'esatta espressione del Decreto Ministeriale, rettificato dalla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31-8-1972, pag. 6168, è la seguente: «il concorso è riservato al personale in servizio o che abbia...».

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione di quanto sopra ai propri dipendenti che possono avere interesse a partecipare al concorso predetto, facendo osservare che il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà il giorno 21 settembre 1972.

Obblighi di leva

Circolare telegrafica del 15 settembre 1972

Circolare n. 265 protocollo n. Gab. 4778/29/SC limitatamente alunni aventi obblighi leva autorizzo accoglimento anticipato domande iscrizione esami di Stato maturità anno scolastico 1972-73 punto Autorizzo inoltre Istituti et scuole secondarie secondo grado statali pareggiate et legalmente riconosciute accettare anticipatamente domande iscrizione per sostenere esame idoneità ultimo anno da parte studenti di corsi istruzione media secondo grado, che tengansi in Istituti privati autorizzati o privati con presa d'atto, aventi obblighi leva.

Scalfaro
Ministro Istruzione

Scuole in Libia

Circolare n. 269 del 19-9-1972

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti il personale non insegnante non di ruolo già in servizio nelle scuole e istituti statali funzionanti in Libia, alla data di chiusura degli stessi e riassunti in servizio nelle scuole e istituti funzionanti nel territorio nazionale, ai sensi dell'O.M. 30-10-1970, emanata in applicazione del D.L. 28-8-1970, numero 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744.

In particolare i quesiti in parola si riferiscono alla decorrenza dei provvedimenti di riassunzione adottati nei confronti degli interessati.

Il D.L. n. 622 e l'O.M. 30 ottobre 1970, mentre fissano la data dell'1-10-1970 per la riassunzione del personale insegnante non fanno alcuna precisazione per il personale non insegnante.

Tuttavia, tenuto conto dei motivi che sono alla base del provvedimento legislativo e considerato in particolare che la riassunzione del personale non insegnante non di

ruolo è stata prevista nel modo più ampio possibile, in quanto non limitata alla vacanza dei posti, questo Ministero ritiene che, nel silenzio delle disposizioni, si possa dare ai provvedimenti di riassunzione in questione la decorrenza giuridica dell'1-10-1970 e cioè dall'inizio dell'anno scolastico 1970-71.

Non è possibile, invece, corrispondere agli interessati la retribuzione se non dalla data in cui gli stessi hanno assunto effettivo servizio.

Si pregano le SS.LL. di voler invitare i Capi d'Istituto dipendenti ad apportare ai provvedimenti di riassunzione del personale non insegnante non di ruolo, già in servizio presso le scuole e istituti funzionanti in Libia, le opportune rettifiche nel senso sopra precisato e di sollecitare il personale stesso a presentare, qualora non l'abbia già fatto, domanda di collocamento in ruolo a norma dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, entro il termine di 60 giorni dalla data della presente circolare.

Il Ministro
Scalfaro

Corsi abilitanti

Circolare telegrafica del 14 settembre 1972

Protocollo 2068 concorsi medie punto Seguito circolare 1065 del sette agosto relativa iscrizione corsi abilitanti ordinari consentiti che coloro che non dispongano entro termine 15 settem-

Corsi abilitanti speciali

Circolare del Ministero

Circolare n. 262 del 9 sett. 1972

A seguito della circolare n. 253 del 23 agosto u.s., si rende noto che con la lettera n. 22225/OAP del 31 agosto u.s. il Ministero della Difesa, a scioglimento della riserva precedentemente espressa, comunica che sono state emanate norme particolareggiate per l'attuazione delle disposizioni intese ad agevolare la frequenza dei corsi abilitanti in oggetto da parte del personale di leva in attesa di chiamata o già alle armi, che ne faccia istanza in carta legale con annesso certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche.

A tal fine sono stati interessati:

a) i Distretti militari e le Capitanerie di porto per il rinvio alle successive chiamate dei giovani non ancora alle armi (circ. n. 02083 del 24 agosto 1972 Ministero Difesa - D.G. Levadife);

b) i Comandi, i Corpi e gli Enti delle FF.AA. per il rilascio delle licenze straordinarie e dei brevi permessi agli Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva (circ. n. 40008/178/SD del 23 agosto 1972 - D.G. Sottufferserito; fono 18525/21 del 23 agosto 1972 - D.G. Maripers; fono AD1/6/19064/P5-1/2 del 23 luglio 1972 - D.G. Persaereo).

Si pregano, pertanto, i Sovrintendenti Scolastici Regionali di voler disporre il rilascio, al personale interessato che ne faccia richiesta, di un certificato attestante la iscrizione ai corsi previsti dall'articolo 5 della legge 1074/1971 o la frequenza dei corsi medesimo.

Il MINISTRO
Scalfaro

bre certificato aut diploma titolo studio possunt in domanda iscrizione riservarsi presentare detto titolo successivamente et comunque entro 35 settembre punto Pregasi dare massima diffusione presente circolare.

Scalfaro
Ministro Istruzione

Professori non di ruolo

Circolare telegrafica del 15 Settembre 1972

Gab. 4730/28.SC.

At fini tempestivo espletamento operazioni preliminari ad apertura anno scolastico signorie loro sono invitate ad definire immediatamente di intesa capi istituti disponibilità posti conferibili ai professori non di ruolo sensi ordinanza ministeriale 23 marzo 1972 punto Richiamasi attenzione signorie loro su criteri stabiliti articolo due decreto legge 6 settembre 1972, numero 504 per tempestiva definizione predetta disponibilità posti punto Attendesi assicurazione punto Scalfaro Ministro Istruzione

"La Scuola Nazionale" uscirà, in numero doppio, il 31 ottobre 1972

Iniziative del SISME

Per il MINISTERO P.U.B.B. ISTR. Uff. Concorsi Scuole Medie Viale Trastevere ROMA

Ci viene segnalato che alcune insegnanti — interessate ai corsi abilitanti di cui all'oggetto — trovandosi attualmente in stato di gravidanza, potrebbero non frequentare ininterrottamente le lezioni programmate per detti corsi; e ciò perché gli stessi corsi potrebbero coincidere con il tempo previsto per il parto.

Sarebbe forse opportuno disporre che le colleghe — che si trovasse a subire gli eventi di cui sopra — potessero partecipare agli esami finali di abilitazione pur non avendo frequentato tutte le lezioni (documentando, ovviamente, gli eventi ostativi).

Si resta in attesa di cortesi comunicazioni al riguardo. Distinti saluti.

Il Vice Segretario Naz.
(prof. G. Ciammaruconi)

Con riferimento alla richiesta avanzata con nota del 21 giugno 1972, n. 1972, n. 657/72, in favore delle aspiranti ai corsi abilitanti speciali, le quali si trovino in congedo per gravidanza, si comunica che, malgrado ogni benevola considerazione di casi particolari, la frequenza dei corsi medesimi è richiesta dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, quale condizione imprescindibile per l'ammissione alle prove finali.

p. Il Ministro
Valitutti

DECRETO LEGGE 504/1972

Circolare esplicativa n. 261 del 7/9/1972

Nella "Gazzetta Ufficiale" n. 234 del 7-9-1972 è stato pubblicato il decreto legge 6-9-1972 n. 504, recante norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73.

Poiché tale decreto incide sensibilmente sulle operazioni di competenza delle SS.VV. previste dall'art. 29 dell'Ordinanza Ministeriale 23 marzo 1972, si ritiene opportuno dettare le seguenti istruzioni:

1 - Segnalazione delle cattedre, dei posti e delle ore disponibili.

L'art. 2 del decreto legge, all'evidente scopo di assicurare in tempo utile un quadro certo e completo delle cattedre e dei posti disponibili per le operazioni di competenza delle SS.VV., impegna i capi d'istituto a formulare una ragionata previsione dei posti disponibili tenendo conto non solo del normale sviluppo della Scuola (numero degli alunni iscritti) ma anche di ogni altra causa prevedibile, vale a dire tenendo conto dell'incidenza che sull'andamento delle iscrizioni possono avere l'incremento della popolazione scolastica, l'insediamento di nuovi agglomerati urbani, le nuove istituzioni scolastiche ed ogni altro elemento valutabile.

2 - Disposizioni generali sulle operazioni previste dall'art. 29 della O. M. 23 marzo 1972.

Si premette che il decreto legge in questione non comporta modifiche nella successione delle operazioni di competenza delle SS.VV., quale è indicata dall'art. 29 della O.M. 23 marzo 1972.

L'art. 6, primo comma, del decreto in parola stabilisce, peraltro, che tutte le predette operazioni debbono essere disposte, per l'anno scolastico 1972-73, solo sui posti non occupati da insegnanti di ruolo o non di ruolo, esclusi i supplenti temporanei.

Ne consegue, in particolare, che i posti occupati da incaricati non abilitati non sono disponibili per le sistemazioni, i completamenti d'orario, i trasferimenti, le nuove nomine di incaricati abilitati e per le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di ruolo.

Per le conferme di sede — limitate all'anno scolastico 1972-73 — da disporre, a norma dell'art. 5 del più volte richiamato decreto-legge, nei confronti degli insegnanti di ruolo e incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1971-72 negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado 6° artistica, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza primo ottobre 1971, si richiamano le disposizioni impartite con circolare ministeriale n. 249 del 19 agosto 1972.

3 - Assegnazioni provvisorie e relative conferme.

Si richiamano le istruzioni date con circolare telegrafica n. 248 del 18-8-1972 e quelle precedenti (in particolare C. M. 24 luglio 1971, n. 236) cui detta circolare fa genericamente rinvio, avvertendo peraltro che tali disposizioni sono valide in quanto non in contrasto con quelle contenute nella presente circolare.

4 - Sistemazione, completamento di orario e nuova sistemazione.

Come è stato precisato nel precedente paragrafo 2) le sistemazioni, i completamenti d'orario e le nuove sistemazioni degli insegnanti incaricati possono essere effettuate, per l'anno scolastico 1972-73, solo sui posti non occupati da insegnanti di ruolo o non di ruolo, esclusi i supplenti temporanei.

In caso di impossibilità di sistemazione per mancanza di posti disponibili, gli insegnanti incaricati interessati, in quanto non licenziabili, debbono essere utilizzati a norma dell'art. 2, quarto comma, del D. L. 19 giugno 1970, n. 366.

5 - Nuove nomine di aspiranti ad incarichi d'insegnamento.

A norma dell'art. 6, secondo comma, del decreto legge, le nomine possono essere accettate con riserva solo se gli interessati siano inclusi in più graduatorie. E' esclusa, cioè, la facoltà di accettazione con riserva per quanto riguarda la sede, nell'ambito della stessa graduatoria.

Tale facoltà, invece, permane, purché sia esercitata non oltre il 5 ottobre 1972, nel caso in cui l'insegnante, nominato per effetto dell'inclusione in una determinata graduatoria, aspiri ad una diversa nomina conseguente all'inclusione in graduatoria relativa ad altro insegnamento.

Tale disposizione, data la genericità della norma contenuta nel secondo comma in questione, si applica anche alle nomine conferite per sistemazione, completamento d'orario e nuova sistemazione.

Il 15 ottobre 1972 cessano di essere operanti tutte le riserve espresse in ordine a precedenti accettazioni e le relative nomine diventano definitive.

Per effetto del terzo comma del medesimo art. 6, le eventuali nomine conferite dopo il 15 ottobre (che non possono ovviamente essere accettate con riserva) sono disposte a tempo indeterminato, ma con assegnazione di sede limitata all'anno scolastico.

In ogni caso, al conferimento di nuovi incarichi si provvederà soltanto dopo che siano stati utilizzati, a norma dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, gli insegnanti non licenziabili rimasti privi di posto.

6 - Comandi ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e della legge 4 giugno 1962, n. 585.

L'art. 4, secondo comma, del decreto legge dispone la sospensione, per l'anno scolastico 1972-73 del conferimento di nuovi comandi previsti dall'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Non verrà pertanto diramata la ordinan-

za che disciplina il conferimento di tali comandi.

Per quanto concerne gli insegnanti già comandati nell'anno scolastico 1971-72, si precisa che, per il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 6 del decreto-legge in questione, i posti occupati nel corrente anno scolastico dai predetti insegnanti non sono disponibili per essere assegnati in sede di sistemazione, completamento di orario, nuova sistemazione, trasferimento o nuova nomina agli insegnanti abilitati.

Le rinunzie ai comandi possono essere prese in considerazione purché le relative istanze pervengano entro il 9 settembre prossimo venturo.

La precedenza nella coservazione del comando, in caso di concorrenza tra più insegnanti comandati, è determinata dall'anzianità di servizio prestato per comando nello stesso istituto.

7 - Precedenza nella conservazione del posto in caso di contrazione di posti.

Qualora un'eventuale contrazione di posti nell'ambito dello stesso istituto determini concorrenza tra insegnanti in assegnazione provvisoria aspiranti alla conferma, incaricati a tempo indeterminato abilitati, insegnanti comandati a norma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e insegnanti che chiedono a norma dell'art. 5 del decreto-legge in questione, di continuare a prestare servizio negli istituti di II grado, l'ordine di precedenza per la conservazione del posto è quello risultante dall'elencazione contenuta nel presente paragrafo.

In caso di concorrenza tra soli insegnanti che abbiano chiesto, a norma dell'art. 5 del decreto-legge e della circolare ministeriale numero 249 del 18-8-1972, di continuare a prestare servizio negli istituti secondari di II grado, hanno la precedenza gli insegnanti che hanno ottenuto la nomina nei ruoli della scuola media con il punteggio più alto (v. supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale - Parte II - n. 40-41 del 7-14 ottobre 1971 e supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale - Parte II - n. 9 del 2 marzo 1972).

8 - Inizio delle operazioni previste dall'art. 29, dell'O.M. 23 marzo 1972.

Si avverte che il Ministero ha ultimato le operazioni di propria competenza il 31 agosto u.s.; e pertanto dopo tale data non procederà al conferimento di nomine in ruolo.

Le SS.VV. potranno, in conseguenza, iniziare le operazioni di propria competenza subito dopo le nomine dei presidi incaricati, che dovranno essere effettuate nella prima decade del mese di settembre e la ricezione delle domande di assegnazione provvisoria e di conferma nella sede ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge.

9 - Integrazione delle commissioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282 e dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Con riferimento alla circolare n. 252 del 23-8-1972 si precisa che le nomine dei componenti le commissioni, effettuate, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge, per l'anno scolastico 1972-73, hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto-legge in questione nella "Gazzetta Ufficiale".

Si confida che le SS.VV., anche in questa occasione, porranno il massimo impegno, unitamente ai componenti le commissioni incaricati, per la puntuale applicazione delle norme del decreto legge in questione, al fine di conseguire l'obiettivo, unanimemente auspicato, di un inizio dell'anno scolastico quanto più possibile ordinato.

IL MINISTRO
Scalfaro

DECRETO-LEGGE 504/1972

Circolare telegrafica del 23 settembre 1972

Gabinetto numero 4951/33/SC. punto risposta quesiti pervenuti comunicasi che ultimo comma articolo 5 Decreto-Legge 6 settembre 1972, numero 504 si applica unicamente ad insegnanti che abbiano occupato anno scolastico 1971-72 un posto costituito da un numero di ore settimanali non comportante trattamento cattedra, che si preveda disponibile per lo stesso numero di ore anche per anno scolastico 1972-73 punto conseguentemente predetto ultimo comma articolo 5 non si applica, in relazione anche a norma contenuta primo comma medesimo articolo 5, ad insegnanti che abbiano occupato anno scolastico 1971-72 un posto che si preveda non sia disponibile, nella stessa consistenza oraria, anche per anno scolastico 1972-1973.

Assemblea a Bari

Insegnanti di lingua tedesca

Gli insegnanti di lingua tedesca della provincia di Bari, riunitisi il 28-8-1972 per discutere i problemi relativi al riconoscimento del diritto all'esistenza dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole statali,

RILEVATO

che l'insegnamento del tedesco in Bari e provincia si è ridotto a 1 cattedra e 4 spezzoni nella Scuola Media, 4 cattedre e 3 spezzoni nei licei scientifici e 3 cattedre e 3 spezzoni negli istituti tecnici commerciali, percentuali poverissime in netto e mortificante contrasto con le altissime percentuali relative al numero di cattedre disponibili per le altre lingue (nella sola Scuola Media più di 270);

DEPLORATA

la progressiva estinzione delle poche ore residue di tedesco nei ginnasi e negli istituti magistrali, tecnici industriali, geometri e nautici di tutta la provincia come pure in tutti i corsi di lingue straniere organizzati dalle varie istituzioni gestite coi fondi dello Stato, cosa che non ha riscontro negli altri paesi della CEE, i quali considerano la crescente importanza della lingua tedesca come veicolo di scambi scientifici, economici e culturali per il comune progresso sociale e civile;

LAMENTATA

la disorganicità e la disattenzione delle disposizioni ministeriali sulla formazione delle classi bilingue nella Scuola Media e la mancata istituzione da parte dei Presidi di almeno una prima classe nelle scuole secondarie di I e II grado di località di interesse economico, culturale, scientifico ed emigratorio coi paesi di lingua tedesca (in provincia di Bari tali località sono numerose);

CONSTATATA

la mancanza di obiettività delle attuali norme sulle iscrizioni degli alunni alla I classe della Scuola Media e la rigidità degli organici che precostituiscono una recettività didattica discriminatoria nei confronti dell'insegnamento del tedesco;

CONSIDERATA

la presenza a Bari del Campus Universitario per le scienze, dell'Università internazionale per gli alti studi agronomici, del Centro studi normanno svevi, della Fiera del Levante, della Camera di Commercio italo germanica, della Zona industriale del Nord barese, della Facoltà di lingue e letterature straniere, del Seminario di letteratura tedesca e di filologia germanica, dei consolati della Repubblica Federale di Germania, d'Austria, di Svizzera e di molti altri Paesi, del porto commerciale e turistico d'importanza internazionale e dell'aeroporto di grande traffico di merci e passeggeri,

AUSPICANO

la sollecita istituzione di cattedre di lingua tedesca nella Scuola Media e di lingua e letteratura tedesca nelle scuole medie superiori, in equa percentuale con le altre lingue straniere;

INVOCANO

il deciso intervento degli Organi competenti e delle varie organizzazioni sindacali della Scuola e delle associazioni culturali, affinché vengano sollecitamente varate leggi e impartite immediate disposizioni per il ripristino dell'insegnamento della lingua tedesca;

PROPONGONO

la istituzione di almeno una cattedra di tedesco, se la scuola è posta in località dichiarata dal Consiglio della Regione Puglia "di interesse economico,

culturale, scientifico, turistico ed emigratorio coi Paesi di lingua tedesca",

— la sensibilizzazione delle famiglie tramite le organizzazioni sindacali confederali e l'attività culturale e didattica del Comitato per la diffusione del tedesco,

— l'azione sui Presidi per mantenere le ore esistenti e crearne delle nuove, sulla base di una equa distribuzione dell'insegnamento delle lingue, anche in osservanza delle norme e delle disposizioni ministeriali vigenti,

— la istituzione di corsi di tedesco nelle scuole medie di nuova istituzione dove già esistono scuole medie con insegnamento di altre lingue e in quelle scuole che registrano il tutto esaurito nelle iscrizioni ai corsi di altre lingue e dirottano nelle scuole viciniori le nuove iscrizioni con evidente disagio per le famiglie,

— la formazione di almeno un corso di tedesco nelle scuole con più corsi d'insegnamento di altre lingue, specie in quelle dove si mantiene una sola lingua straniera,

— la creazione di corsi propedeutici di orientamento di lingua tedesca nella Scuola Elementare di Stato "con assoluta parità fra le lingue", a modifica della proposta di legge Elkan-Ruffini,

— l'introduzione in tutte le scuole medie superiori di lingue straniere diverse da quelle studiate nella Scuola Media dell'obbligo e di una seconda lingua non opzionale nelle stesse scuole, con continuazione dello studio linguistico sino all'ultimo anno,

E AUSPICANO

che il problema dell'insegnamento della lingua tedesca venga, altresì, inserito nel contesto della riforma generale della Scuola e del futuro stato giuridico.

POLEMICA SUI CORSI ABILITANTI

A ciascuno il suo

In un articolo comparso su "Rinascita Sindacale" del 9-16 settembre u.s., dal titolo "L'asino, il sapone e lo Snafri" il collega Rienzi si lascia sfuggire un'affermazione interamente gratuita, che non possiamo lasciar passare senza un'opportuna rettifica. Il Segretario Generale del Sasmi scrive infatti, fra l'altro:

"Più realistico e meno demagogico sarebbe stato invece, da parte dello Snafri, un fattivo appoggio alla nostra proposta di una abilitazione didattica..."

Ci sembra che il collega Rienzi oltrepassi il segno. La proposta del ripristino della abilitazione didattica è stata avanzata dal Sisme-Cisnal fin dal 1969, quando il Sasmi, insieme con tutti gli altri Sindacati, si batteva a spada tratta per il varo della legge sui Corsi Abilitanti.

Ed ecco le prove. Nel numero del 20 novembre 1969 di questo giornale abbiamo scritto: "Convinti come siamo che le nuove norme di reclutamento, di cui si occupa il Parlamento, avranno la loro attuazione solo fra cinque o sei anni e che neppure l'istituzione dei Corsi Abilitanti potrà dare sollecitamente i suoi frutti, noi abbiamo fatto presentare dai parlamentari che appoggiano la nostra azione due progetti di legge a favore dei colleghi non di ruolo più anziani, pubblicati nel numero precedente di questo giornale. Il primo (n. 849 — sen. Dinario) propone l'abilitazione didattica per gli incaricati con quattro quattro anni di servizio (due per gli ex-combattenti); il secondo (n. 1813 — onn. Roberti e Pazzaglia) l'immissione in ruolo di tutto il personale direttivo e insegnante degli Istituti Professionali".

Le stesse cose proponevamo nella numerosissima riunione intersindacale del 1° dicembre dello stesso anno (che il collega Rienzi non può aver dimenticato), dopo il discorso sui Corsi Abilitanti del Ministro della P.I. del tempo on. Ferrari Aggradi. Inutile dire che rimanemmo soli a sostenere l'opportunità dell'abilitazione didattica.

E quando poi, nel settembre 1971, la VI Commissione del Senato fu chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge n. 822-B (Corsi Abilitanti e immissione in ruolo...), così commentammo sul numero del 25 settembre 1971 di questo giornale, l'intervento del senatore Carmelo Dinario: "In sede di discussione del progetto di legge 822-B da parte della VI Commissione, il Senatore Dinario, battendosi tenacemente per l'approvazione di numerosissimi emendamenti migliorativi, ha riproposto l'introduzione dell'istituto dell'abilitazione didattica, ma ha trovato la netta opposizione dei rappresentanti dei partiti della maggioranza. Le ragioni di questa opposizione sono, almeno a lume di logica, inspiegabili..."

Passato il progetto di legge, per la discussione, in aula, lo stesso senatore Dinario, nelle due sedute del 5 e del 6 ottobre 1971 presentò ed illustrò numerose proposte alternative, che furono sostenute soltanto dagli undici senatori della Destra Nazionale e respinte da tutti gli altri componenti l'Assemblea Legislativa di Palazzo Madama. Come mai nessun senatore, fra i tanti amici del Sasmi, appoggiò l'iniziativa dei nostri senatori?

La verità è che il Sasmi fino a quel momento era rimasto fermo sull'opportunità e sulla convinzione dell'importanza dei Corsi Abilitanti, rimedio infallibile per riportare ordine e serietà nella Scuola Italiana, e solo più tardi si è ricreduto, avvicinandosi alla nostra tesi. Ne siamo ben lieti, ma avremmo certamente preferito che ciò avvenisse due anni prima. Se tutti i Sindacati autonomi avessero allora aderito alla nostra proposta del ripristino dell'abilitazione didattica, almeno per i colleghi non di ruolo più anziani, i nove decimi di essi sarebbero già a posto e non saremmo costretti ad assistere allo spettacolo in molte città assolutamente indecoroso ed avvilente, degli attuali Corsi Abilitanti Speciali...

P. D. B.

NOTIZIE UTILI

LEGGE 603

Abbiamo appreso che entro il mese di ottobre saranno pubblicate le graduatorie relative a tutte le discipline. Tali graduatorie riguardano gli abilitati con la « riserva » e gli abilitati con D.M. 1969.

Per le Applicazioni Tecniche le nomine a straordinario decorreranno dal 1° ottobre 1973: gli effetti giuridici retroagiranno invece al 1° ottobre 1966 (in base a quanto previsto dall'art. 8 della stessa legge 603).

Le nomine ad insegnante di Applicazioni tecniche in base alla legge 603 sembra che verranno conferite nei prossimi giorni.

Decreto ministeriale applicativo dell'art. 7 legge 1074.

Il decreto ministeriale applicativo dell'art. 7 della legge 6/12/1971, n. 1074 deve essere ancora registrato dalla Corte dei Conti.

Situazione Concorsi a Preside di scuola media O.M. 29/1/1969

Prove colloquio: ottobre 1972 - 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24 (terminata la lettera T).

GRADUATORIE DELLA « 468 »

Si informano gli interessati che l'Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo degli idonei ed abilitati ha comunicato alcune graduatorie per l'immissione in ruolo ai sensi della « 468 » cioè:

Tab. 9 — Matematica e fisica nei licei e negli istituti magistrali;

Tab. A VI — Matematica negli istituti tecnici;

Tab. A VII — Matematica e fisica negli istituti tecnici;

Tab. E I — Fisica nell'istituto tecnico industriale;

Tab. A 3c — Matematica nelle prime due classi dei licei scientifici;

il secondo:

Tab. 10 — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e nello istituto industriale;

Tab. A VIII — Chimica e merceologia negli istituti tecnici;

Tab. C I — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario;

Tab. C II — Chimica e industrie agrarie nell'istituto tecnico agrario;

Tab. C III — Chimica e caseifici nell'istituto tecnico agrario;

Tab. E VIII — Chimica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale;

Tab. E IX — Chimica industriale tintoria e laboratorio nell'istituto tecnico industriale per chimici tintori e chimici coloristi;

Tab. E XI - E XII — Chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria, scienze naturali chimica e tecnologica delle concie e della tintura delle pelli nell'istituto tecnico industriale per la conceria e la chimica conciaria;

CORSI ABILITANTI SPECIALI

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL ha inviato al Ministro della Pubblica Istruzione il seguente telegramma:

Seguito nostra lettera 11 settembre stop se impossibile attuare integralmente spirito et lettera legge 1074 corsi abilitanti speciali virgola SISME-CISNAL chiede abolizione detti corsi et ripristino abilitazione didattica mezzo decreto legge stop

Segretario Nazionale SISME-CISNAL DEBELLA

Tab. G I — Scienze naturali e geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale;

Tab. G II — Geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale;

Tab. A 4-c — Scienze naturali, chimica e geografia nella classe di collegamento negli istituti magistrali.

Scuole materne statali

Circolare n. 268 del 18 settembre 1972

Da quesiti e istanze pervenuti a questo Ministero risulta che si è fin qui proceduto con incertezze o secondo criteri i più disparati nell'assegnazione degli insegnanti alle sezioni di scuole materne statali, costituite di tre o più sezioni. Incertezze e disparità di criteri che in non pochi casi hanno influito in senso non certamente positivo sull'attività didattica da svolgere in conformità degli Orientamenti approvati con il D.P.R. 10-9-1969, n. 647. Una delle cause di tale diversa impostazione organizzativa delle scuole è certamente da attribuire anche alla diversa struttura data alle sezioni, che in alcuni casi sono state rigidamente strutturate a seconda dell'età dei bambini, come indicato nella legge 18 marzo 1968, n. 444 (art. 4, primo comma), mentre in altri casi sono state costituite di bambini non distinti per età. Pur nel rispetto delle prescrizioni della legge, non si disconosce validità, sul piano pedagogico ed educativo, ad entrambe le soluzioni, per ragioni che qui si omette di considerare. E', peraltro, da osservare che, mentre nelle sezioni frequentate da bambini di età diversa, compresa tra i tre e i sei anni, è dato all'insegnante di ciascuna sezione di seguire il ciclo evolutivo della personalità del bambino nel completo arco dei 3/6 anni, nelle scuole con sezioni costituite a seconda dell'età dei bambini le insegnanti possono applicare gli Orientamenti dell'attività educativa, nella loro completa articolazione, soltanto se siano avvicinate in maniera da attendere agli stessi bambini dal primo al terzo anno della loro presenza nella scuola.

È stato rilevato anche che in molte scuole plurisezionali si è ritenuto di dare all'insegnante nominata in aggiunta a quelle assegnate alle sezioni una figura del tutto particolare, quasi di una prima inter pares o di una fiduciaria del direttore didattico, con compiti di vigilanza e gerarchicamente rilevanti rispetto a quelli delle colleghe. Si va, così, consolidando, nella organizzazione e nel funzionamento delle predette scuole un tipo di insegnante di scuola materna, l'insegnante « aggiunta », stabilmente esonerata o privata dell'attività didattica e con funzioni d'ordine burocratico e di vigilanza. L'insegnante cosiddetta aggiunta assume, pertanto, a seconda dei casi, un ruolo di preminenza o di subordinazione nei confronti delle altre insegnanti e, comunque, finisce con l'essere esclusa dall'esercizio effettivo della funzione docente.

Ciò premesso, le SS.VV. sono pregate di invitare i direttori didattici, informandone anche gli ispettori scolastici, ad attuare, fino dal corrente anno, un opportuno avvicendamento fra tutte le insegnanti di una stessa scuola in modo da assicurare:

1) che tutte le insegnanti possano seguire e favorire, mediante la loro opera educativa, lo sviluppo della personalità del bambino dai tre ai sei anni;

2) che le insegnanti cosiddette aggiunte si alternino con le colleghe nella assegnazione alle sezioni, si da evitare che permangano nella detta posizione per più di un anno scolastico;

3) che l'insegnante aggiunta partecipi, anche nel periodo in cui trovasi in tale posizione, all'attività didattica ed educativa della scuola. E' da raccomandare, con l'occasione, che nella scuola materna tale partecipazione, non soltanto delle insegnanti ma di tutto il personale che vive a contatto coi bambini, sia realizzata in quello spirito di armonica collaborazione a cui non si può rinunciare se si vuole che ogni momento della vita nella scuola acquisti per il bambino finalità e valore educativi. Partecipazione e collaborazione che, a prescindere dalle prescrizioni regolamentari e ministeriali, si affidano per una concreta realizzazione alla sensibilità di quanti operano nella scuola materna.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

IL MINISTRO Scalfaro

"GRANDE ITALIA"

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFÈ
- BIRRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma